



28067.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

***TRIBUTI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 10367/2010

- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente - Cron. *28067*
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - Ud. 13/09/2017
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - CC
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10367-2010 proposto da:

(omissis) SRL, elettivamente domiciliato in
 (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e
 difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA^(omissis);

- intimata

2017

2092

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 184/2009 della COMM.TRIB.REG.
dell' ^{LAZIO} ~~ROMA~~, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/09/2017 dal Consigliere Dott.
PATRIZIA PICCIALLI.

1 bis

W

RITENUTO IN FATTO

Il Centro Servizi Imposte di Roma iscriveva a ruolo ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-*bis*, il pagamento della somma complessiva di euro 7.127,62, a titolo di omesso o carente versamento di ritenute, oltre interessi e sanzioni maggiori imposte a carico della società (omissis) s.r.l. a rettifica della dichiarazione presentata dalla società per l'anno di imposta 1996. La cartella di pagamento veniva notificata il 16/12/2003 a mezzo del servizio postale.

La Commissione provinciale con sentenza n. 515/39/2007 accoglieva il ricorso sul rilievo che il ritardo dell'Amministrazione finanziaria nell'espletamento di detto controllo contrastava con il principio volto a garantire al contribuente la conoscenza in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo un difetto di legittimazione processuale dell'Ufficio rispetto all'eccezione di tardività della notifica dell'atto impugnato (il concessionario non era stato citato come controparte), ribadendo la tempestività dell'azione fiscale ex art. 9, comma 2, legge 448/98 e la legittimità della pretesa.

La CTR con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni previsti dall'art. 22 d.Lgs 546/92, compensando le spese.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente articolando due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 4. cod. proc. civ. la nullità della sentenza sostenendo che la questione della ritenuta inammissibilità era stata affermata in violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 cod. proc. civ. e dell'art. 34 d.lgs 546/92 che imponeva al giudice di illustrare i fatti e le questioni rilevanti.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 20, comma 3, d.Lgs 546/92 e dell'art. 10 d.P.R. 787/1980 sul rilievo che nel caso in esame, in cui il contenzioso nasce dalla notifica di una cartella di pagamento inerente un ruolo predisposto dal Centro di servizio ex d.P.R. 787/1980, il ricorso introduttivo deve essere notificato entro sessanta giorni dal ricevimento della cartella al Centro di servizio di competenza e che decorsi sei mesi dalla notifica del ricorso, in caso di

silenzio del Centro di Servizio, il ricorso deve essere depositato alla CTP competente entro i due anni successivi alla notifica del medesimo.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini mediante controricorso ma ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

In caso di ruolo formato dal Centro di servizio, l'impugnativa deve essere promossa rispettando la procedura prevista dall'articolo 10 del d.P.R. n. 787/1980, in base al quale il ricorso deve essere spedito in originale al Centro di servizio e, decorsi sei mesi e prima di due anni dalla citata spedizione, deve esserne depositata copia presso la competente Commissione tributaria provinciale.

Il mancato rispetto della procedura descritta determina l'improcedibilità del ricorso irritualmente proposto.

Peraltro, il disposto dell'articolo 10 del d.P.R. 787/1980, secondo la scelta interpretativa effettuata con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E dell'1/2/2002, è sopravvissuto anche all'emanazione del d.P.R. 26/3/2001, n. 107, che ha invece abrogato tutti i restanti articoli del d.P.R. n. 787/1980.

La principale novità consiste nel fatto che il ricorso va spedito all'ufficio delle Entrate territorialmente competente anziché al Centro di servizio (risoluzione n. 123/E del 22/04/2002), rimanendo immutata la procedura.

In precedenza, in caso d'impugnazione, di atti emessi dal Centro di servizio, il ricorso, se pur intestato all'ufficio delle Entrate competente quale controparte avente legittimazione processuale, doveva essere spedito al Centro di servizio che lo aveva emesso, secondo la speciale procedura di cui al citato articolo 10 del d.P.R. 787/1980.

Ciò che rimane immutata è invece le regola dei sei mesi fissati da quest'ultima disposizione, secondo la quale la costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria competente deve avvenire decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla spedizione dell'originale del ricorso all'ufficio.

All'ufficio locale la segreteria della Commissione tributaria richiede l'originale del ricorso per l'intervenuta soppressione del Centro di servizio che ha

emanato l'atto impugnato. Precisa, inoltre, la stessa circolare n. 14/E del 1° febbraio 2002 che l'articolo 10 citato, in riferimento agli atti posti in essere dai Centri di servizio soppressi, va letto attualmente sostituendo l'espressione Centro di servizio con ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione all'atto in contestazione.

Evidente la finalità della procedura : l'attuale permanenza del riesame amministrativo tutela in modo proficuo l'interesse a una corretta attività di controllo formale, evitando nello stesso tempo un inutile contenzioso.

Nel caso in esame, dall'esame degli atti consentita dalla natura della censura, emerge che la procedura è stata rispettata: la cartella era stata notificata il 16.12.2003; il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate competente il 12.2.2004 mediante deposito presso l'Ufficio; decorsi sei mesi dalla notifica del ricorso- e prima della scadenza dei due anni- la società contribuente in data 30.12.2004 depositava il ricorso alla CTP del Lazio.

D'altra parte, lo stesso Ufficio, nel costituirsi in giudizio, non aveva eccepito nulla sulla tempestività del ricorso.

Ciò premesso, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale di Roma per nuovo esame, alla quale demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso il 13/09/2017

Il Presidente

Aurelio Cappabianca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 NOV 2017



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 24 novembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92